

## SOMMARIO



♦ [In evidenza](#)

Pag. 1



♦ [Esenzione Imu dal 2023](#)

Pag. 2

♦ [Principali variazioni in dichiarazione dei redditi](#)

Pag. 3

♦ [Sanzioni per omesso versamento di ritenute previdenziali](#)

Pag. 4



♦ [Principali adempimenti mese di luglio 2023](#)

Pag. 5



## [In evidenza](#)

### PROROGA DEI VERSAMENTI

- Con un comunicato del 14.06.2023 il Ministero dell'Economia ha anticipato che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (Isa), i termini in scadenza al 30.06.2023 dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva:
  - al 20.07.2023, senza alcuna maggiorazione;
  - al 31.07.2023, applicando una maggiorazione dello 0,40%.
- Si precisa, inoltre, che potranno beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli Isa, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all'art. 27, c. 1, D.L. 98/2011, nonché i soggetti che applicano il regime forfetario e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir soggette agli Isa.



## Esenzioni Imu dal 2023

L'art. 1, c. 81 L. 29.12.2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) ha aggiunto la lett. g) all'art. 1, c. 759 L. 27.12.2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria (Imu).

Nel dettaglio si prevede l'**esenzione Imu per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, c. 2, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.**

Il soggetto passivo dovrà comunicare al comune interessato, secondo modalità telematiche che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023 (1.01.2023), sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione dovrà essere trasmessa nei casi in cui cessi il diritto all'esenzione Imu.

- Immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, **destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.**

Dalla formulazione della norma riguardante l'Imu emerge che sono esonerati dal pagamento dell'Imu solo gli immobili siti sul proprio territorio, purché destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. La novità è rappresentata dal fatto che l'esonero è condizionato dalla destinazione degli immobili e non compete più per quelli ubicati sul territorio di altri enti. Gli immobili devono essere diretti a soddisfare compiti istituzionali dell'ente pubblico (sede o ufficio) che ne è proprietario. **Non è sufficiente che siano messi a disposizione di terzi, anche se per obbligo di legge.** È indispensabile che l'utilizzo avvenga in forma immediata e diretta, e cioè da soggetti interni alla struttura organizzativo-amministrativa dell'ente, poiché solo in questo caso l'uso può essere caratterizzato da fini istituzionali. Per esempio, non sono più esenti gli immobili destinati a edilizia residenziale pubblica.

- **Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9:**
  - E/1 Stazioni per servizio di trasporti, terrestri, marittimi e aerei
  - E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio;
  - E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche;
  - E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche;
  - E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze;
  - E/6 Fari, semafori, torri per rendere di uso pubblico l'orologio comunale;
  - E/7 Fabbricati destinati all'esercizio pubblico di culto;
  - E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia;
  - E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.
- Fabbricati con destinazione a **usi culturali** di cui all'art. 5-bis D.P.R. 29.09.1973, n. 601.
- Fabbricati e loro pertinenze destinati esclusivamente all'**esercizio del culto**, purché compatibili con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione.
- Fabbricati di proprietà della **Santa Sede** indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11.02.1929 e reso esecutivo con L. 27.05.1929, n. 810.
- Fabbricati appartenenti agli **Stati esteri e alle organizzazioni internazionali** per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
- **Terreni agricoli, nonché quelli non coltivati**, ubicati nei **Comuni classificati totalmente montani** di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT (si veda elenco Comuni italiani dal 1.01.2015 <http://www.istat.it/it/archivio/6789>); terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai **coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali** di cui all'art. 1 D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat.
- Immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 7, c. 1, lett. i) D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis D.L. 24.01.2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.03.2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al D.M. Economia 19.11.2012, n. 200.

**Dal 2023, a seguito della legge di Bilancio 2023, sono esentati dal pagamento dell'Imu anche i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia, secondo le modalità che saranno individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.**

**IMMOBILI  
ESENTI  
DA IMU  
A SEGUITO  
DELLA  
LEGGE  
DI BILANCIO  
2023**



## **Principali variazioni in dichiarazione dei redditi**

*Il reddito d'impresa, nel regime di contabilità ordinaria, è determinato apportando all'utile o alla perdita, risultante dal conto economico, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni fiscali (quadro RF Modello Redditi).*

Componenti economici	Riprese fiscali	Variazioni	
		In aumento	In diminuzione
<b>Plusvalenze</b>	Plusvalenze da rateizzare, realizzate nel corso dell'esercizio.	NO	<b>SÌ</b>
	Quota da imputare all'esercizio (massimo 5 esercizi).	<b>SÌ</b>	NO
<b>Contributi in conto capitale</b>	Contributi complessivamente incassati.	NO	<b>SÌ</b>
	Quota da imputare all'esercizio (1/5).	<b>SÌ</b>	NO
<b>Spese di manutenzione su beni propri</b>	Spese dell'esercizio eccedenti il 5% dei beni materiali ammortizzabili.	<b>SÌ</b>	NO
	Quota di 1/5 dell'eccedenza di periodi precedenti, da imputare all'esercizio.	NO	<b>SÌ</b>
<b>Compensi amministratori</b>	Compensi dell'esercizio non corrisposti.	<b>SÌ</b>	NO
	Compensi di periodi precedenti corrisposti nell'esercizio.	NO	<b>SÌ</b>
<b>Svalutazione crediti</b>	Accantonamenti eccedenti la quota deducibile.	<b>SÌ</b>	NO
<b>Spese di rappresentanza</b>	Quota eccedente i limiti di congruità.	<b>SÌ</b>	NO
<b>Spese di ospitalità</b>	25% delle spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione.	<b>SÌ</b>	NO
<b>Contributi ad associazioni sindacali e di categoria</b>	Contributi dell'esercizio non corrisposti.	<b>SÌ</b>	NO
	Contributi di periodi precedenti corrisposti nell'esercizio.	NO	<b>SÌ</b>
<b>Valutazione dei crediti e debiti in valuta al cambio di fine periodo</b>	Perdite su cambi da valutazione.	<b>SÌ</b>	NO
	Utili su cambi da valutazione.	NO	<b>SÌ</b>
<b>Deducibilità Irap</b>	Deduzione forfetaria 10% per interessi.	NO	<b>SÌ</b>
	Deduzione 100% dell'Irap relativa al costo del lavoro.		
<b>Interessi passivi</b>	Quota eccedente interessi attivi, oltre il limite del 30% del ROL.	<b>SÌ</b>	NO
<b>Spese autovetture</b>	Ammontare in deducibile ex art. 164 Tuir.	<b>SÌ</b>	NO
<b>Spese telefoniche</b>	20% spese telefonia fissa e mobile.	<b>SÌ</b>	NO



## Sanzioni per omesso versamento di ritenute previdenziali

L'art. 23 D.L. 48/2023 ha modificato l'importo della sanzione prevista per gli omessi versamenti delle ritenute previdenziali fino a € 10.000. In particolare, la sanzione da € 10.000 a € 50.000 è stata modificata nella misura da una volta e mezza a 4 volte l'importo omesso. Si ricorda che il D. Lgs. 15.01.2016, n. 8 ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro. Il quadro normativo contempla, dunque, due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all'importo dell'omissione. Per effetto di questo intervento legislativo, dunque, la sanzione penale della reclusione fino a 3 anni, congiunta alla multa fino a € 1.032, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a € 10.000 annui. Se l'importo omesso è inferiore, invece, si applica la nuova sanzione amministrativa pecuniaria. **Il messaggio Inps 24.05.2023, n. 1931** fornisce precisazioni in merito alle modifiche normative introdotte dal D.L. 48/2023. A seguito di tali modifiche, l'Inps comunica che è stato predisposto un nuovo prospetto di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie.

### OBBLIGO DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE

Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, incluse le trattenute ex artt. 20, 21 e 22, L. 153/1969, devono essere comunque versate dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse.

Le ritenute non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.

### OMESSO VERSAMENTO

#### Illecito di natura penale

- Se l'importo omesso è **superiore a € 10.000 annui**<sup>1</sup>:
  - reclusione fino a 3 anni;
  - multa fino a € 1.032.

#### Illecito di natura amministrativa

- Se l'importo omesso **non** è superiore a € 10.000 annui:
  - sanzione amministrativa pecuniaria **da una volta e mezza a 4 volte** l'importo omesso in precedenza (in precedenza sanzione da € 10.000 a € 50.000).

### PRINCIPIO DELLA RETROATTIVITÀ IN BONAM PARTEM

La natura punitiva della sanzione amministrativa prevista dalla norma rende sostenibile un'equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività in *bonam partem*.

Per effetto dell'introduzione della norma, sotto il profilo sanzionatorio "più mite", l'Inps procederà direttamente all'irrogazione della sanzione così come rimodulata dal D.L. 48/2023, restando valido il procedimento di notifica degli accertamenti di violazione già posto in essere dall'Inps.

### NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI

Per le violazioni riferite ai periodi di omissione **dal 1.01.2023**, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 L. 689/1981, **entro il 31.12 del 2° anno successivo** a quello dell'annualità oggetto di violazione.

### REGOLARIZZAZIONE

Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute **entro 3 mesi** dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

#### Nota<sup>1</sup>

L'organo accertatore dovrà provvedere, successivamente all'attivazione della procedura di regolarizzazione ai sensi dell'art. 2, c. 1-bis del D.L. 463/1983, a inoltrare la denuncia all'Autorità giudiziaria nella quale si darà contezza anche dell'esito, negativo o positivo, dell'invito a versare le quote omesse.



**SCADENZARIO**

**Principali adempimenti mese di luglio 2023**

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Sabato 1 luglio</b>	<b>Modello 730/2022</b>	<b>Conguagli</b> - Da luglio a novembre il contribuente riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,40% mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.
	<b>Canone RAI</b>	<b>Esonero</b> - Le dichiarazioni sostitutive di non detenzione di un apparecchio presentate dal 1.07.2023 al 31.01.2024 esonerano dal pagamento del canone RAI per il 2024.
	<b>Riforma sport</b>	<b>Entrata in vigore</b> - Dal 1.07.2023 entreranno in vigore le norme relative alla Riforma dello Sport con riferimento al lavoro sportivo.
<b>Lunedì 3 luglio</b>	<b>Bonus occhiali</b>	<b>Domanda</b> - Termine di presentazione della domanda sulla piattaforma dedicata predisposta dal Ministero della Salute (bonusvista.it).
<b>Sabato 8 luglio</b>	<b>MUD</b>	<b>Presentazione</b> - Termine di presentazione del modello MUD per le dichiarazioni riferite al 2022 (D.P.C.M. 3.02.2023).
<b>Lunedì 10 luglio</b>	<b>Inps</b>	<b>Lavoratori domestici</b> - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici.
	<b>Previdenza</b>	<b>Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex fondo Previr) - Fondo Mario Besusso</b> - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 2° trimestre 2023.
<b>Sabato 15 luglio</b>	<b>Iva</b>	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		<b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		<b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
	<b>Operazioni con l'estero</b> - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle <b>fatture attive</b> verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in linea generale, <b>12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione</b> o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle <b>fatture passive</b> ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il <b>15° giorno del mese successivo</b> a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.	
<b>Associazioni sportive dilettantistiche</b>	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.	
<b>Imposta di bollo</b>	<b>Fattura elettronica</b> - Per le fatture elettroniche inviate mediante SDI l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture per le quali l'imposta non è stata assolta. <b>Entro il giorno 15 del 1° mese successivo al trimestre</b> l'informazione è resa a disposizione del cedente o prestatore o dell'intermediario.	
<b>Domenica 16 luglio<sup>1</sup></b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
		<b>Redditi 2023</b> - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno versato la 1ª rata entro il 30.06.2023 e che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la 2ª rata, con gli interessi.
		<b>Dividendi</b> - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.
	<b>Iva</b>	<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. <b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di giugno 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di maggio 2023. <b>Versamento</b> - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2022 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.



**Principali adempimenti mese di luglio 2023 (segue)**

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Domenica 16 luglio<sup>1</sup> (segue)</b>	<b>Imposta sugli intrattenimenti</b>	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	<b>Imposta sulle transazioni finanziarie</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
<b>Lunedì 17 luglio</b>	<b>Inps</b>	<b>Contributi previdenziali e assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. <b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. <b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. <b>Agricoltura</b> - Versamento della 1 <sup>a</sup> rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2023.
	<b>Ragionieri commercialisti</b>	<b>Contributi</b> - Termine di versamento della 4 <sup>a</sup> rata dei contributi minimi e di maternità per il 2023.
<b>Giovedì 20 luglio</b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Modello Redditi 2023</b> - Il MEF ha comunicato la proroga per professionisti e imprese di minori dimensioni che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), dei termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, in scadenza al 30.06.2023: - entro il 20.07.2023, senza alcuna maggiorazione; - entro il 31.07.2023, applicando una maggiorazione dello 0,40%.
	<b>Conai</b>	<b>Denuncia</b> - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. Entro oggi deve essere presentata anche la denuncia trimestrale.
<b>Domenica 23 luglio<sup>1</sup></b>	<b>Registratori telematici</b>	<b>Verifiche periodiche</b> - Trasmissione dei dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate nel trimestre precedente.
	<b>Imposte dirette</b>	<b>Mod. 730</b> - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21.06 al 15.07.2023.
<b>Martedì 25 luglio</b>	<b>Iva</b>	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del <b>trimestre</b> precedente.
<b>Sabato 29 luglio</b>	<b>Iva</b>	<b>Modello Iva 2023</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva entro 90 giorni dalla scadenza fruendo del ravvedimento operoso.
	<b>Bilancio</b>	<b>Deposito</b> - Termine per il deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese per i soggetti che hanno effettuato l'assemblea di approvazione entro il 29.06.2023.
<b>Domenica 30 luglio<sup>1</sup></b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Mod. Redditi 2023</b> - Termine per effettuare il versamento del saldo 2022 e/o del 1° acconto 2023 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2023) o della 1 <sup>a</sup> rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l'applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2022 o entro il mese di febbraio 2023, con la maggiorazione.
		<b>Rateazione 2023</b> - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il relativo versamento.
		<b>Irap 2023</b> - Termine di versamento del saldo 2022 e del 1° acconto 2023 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), con la maggiorazione.
		<b>Società di comodo</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1 <sup>a</sup> rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2022 e di 1° acconto 2023, con la maggiorazione.
	<b>Cedolare secca</b>	<b>Acconto 20%</b> - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata con la maggiorazione.
		<b>Sostituti d'imposta "minimi"</b> - Termine di versamento, con la maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2022 da parte dei sostituti d'imposta che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.
<b>Isa</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 <sup>a</sup> rata (nella misura del 40%) del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), con la maggiorazione.	
<b>Immobili all'estero</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'Iva, con la maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.	
		<b>Versamento</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 <sup>a</sup> rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2022 e 1° acconto 2023, con la maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).



**Principali adempimenti mese di luglio 2023 (fine)**

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione	
<b>Domenica 30 luglio<sup>1</sup> (segue)</b>	<b>Attività finanziarie all'estero</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 <sup>a</sup> rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2022 e 1° acconto 2023, con la maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).	
	<b>Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie</b>	<b>Imposta sostitutiva</b> - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), con la maggiorazione.	
	<b>Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio</b>	<b>Imposta sostitutiva</b> - Versamento rata dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).	
	<b>Riallineamento per società in consolidato o trasparenza</b>	<b>Imposta sostitutiva</b> - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, con la maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007).	
	<b>Rivalutazione beni d'impresa</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della 3 <sup>a</sup> rata delle imposte sostitutive per le imprese che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa ex D.L. 104/2020 nel bilancio 2020, con la maggiorazione.	
	<b>Diritto annuale C.C.I.A.A.</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%.	
	<b>Iva</b>	<b>Versamento</b> - Versamento Iva anno 2022 per i soggetti che presentano la dichiarazione Redditi 2023, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.2023, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.	
	<b>Imposta di registro</b>	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.	
	<b>Inps</b>	<b>Contributi Gestione Separata</b> - Termine per effettuare il versamento, con l'applicazione di interessi, del saldo 2022 e acconto 2023 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps. <b>Contributi artigiani e commercianti</b> - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2022 e del 1° acconto per il 2023, con la maggiorazione.	
	<b>Lunedì 31 luglio</b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Redditi 2023</b> - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono effettuare il versamento del saldo 2022 e del 1° acconto 2023 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi. <b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. <b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. <b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
<b>Iva</b>		<b>Regime IOSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. <b>Regime OSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell'imposta in relazione al 2° trimestre 2023 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021). <b>Rimborsi</b> - Termine ultimo per la presentazione, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 2° trimestre 2023, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.	
<b>Inps</b>		<b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.	
<b>Libro unico del lavoro</b>		<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.	
<b>Agenti</b>		<b>Adempimenti</b> - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine, le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.	
<b>Assemblee</b>		<b>Videoconferenza</b> - Fino al 31.07.2023 è possibile svolgere le assemblee in videoconferenza anche in assenza di previsioni statutarie in tal senso (D.L. 198/2022).	
<b>Agcm (Antitrust)</b>		<b>Contributo</b> - Termine di versamento del contributo 2023 all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le società di capitali con ricavi totali superiori a € 50.000.000.	
<b>Enti locali</b>		<b>Bilanci</b> - Termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli enti locali (Conferenza Stato-Città 30.05.2023).	
<b>Nota<sup>1</sup></b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).</li> <li>L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.</li> <li>I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).</li> <li>Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].</li> </ul>	